

ISI 2020 – Firenze 20 maggio 2021



BONIFICA  
AMianto

**INAIL**

**Avviso pubblico ISI 2020  
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in  
materia di salute e sicurezza sul lavoro**

**ASSE 3 - Progetti di bonifica di materiali contenenti amianto**

Valori Luca, Contarp Toscana

- Gli interventi devono essere effettuati presso il **luogo di lavoro** nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività
  - ✓ i locali interessati non devono essere dismessi
  - ✓ nei locali interessati l'attività deve essere svolta da lavoratori dipendenti dell'azienda richiedente il finanziamento, proprietaria o locataria
- Per quanto riguarda le strutture edili, rimangono **esclusi** gli interventi richiesti su immobili o porzioni di immobili dati in **locazione** ad altra azienda; tale esclusione vale anche nel caso in cui in tali strutture operi, occasionalmente o stabilmente, personale dell'impresa richiedente.
- Nel caso di **locazioni parziali** di immobili, sarà finanziata la sola **quota parte** dei lavori riguardante la porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell'impresa richiedente.
- Sono invece ammessi gli interventi richiesti **dall'azienda locataria** dell'immobile oggetto dell'intervento.

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti **non realizzati e non in corso di realizzazione** alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. **E' ammessa la presentazione del piano di lavoro all'organo di vigilanza precedentemente tale data**

Gli interventi riguardano **la rimozione** di materiali contenenti amianto (MCA) con successivo **trasporto e conferimento** a impianto autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sono quindi **esclusi** dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il semplice smaltimento di MCA già rimossi.

Gli interventi devono essere effettuati da **ditte qualificate** (Albo Nazionale Gestori Ambientali):

- categorie 10A/10B per la rimozione
- categoria 5 per il trasporto

Il progetto deve essere coerente con il **Programma di controllo e manutenzione (PCM)** redatto ai sensi del punto 4 del d.m. 6/9/1994.

Ai sensi del punto 4 del d.m. 6/9/1994, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, al momento che viene a conoscenza della presenza di MCA nella propria struttura, designa una **figura responsabile (Responsabile Rischio Amianto)** con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto

L'Avviso ISI 2020 ammette la **rimozione anche solo di parte** dei MCA presenti negli ambienti di lavoro dell'impresa richiedente purché ciò sia coerente **con le priorità di intervento definite nel PCM**.

Con riferimento alla Tipologia di intervento e), la rimozione di coperture in cemento-amianto deve riguardare **l'intero immobile** ad eccezione del caso di locazione parziale, nel quale è ammissibile la rimozione parziale della copertura. Nel rispetto di tale condizione, qualora l'impresa richiedente eserciti la propria attività in più edifici facenti capo alla medesima unità produttiva è ammissibile la rimozione **anche solo da uno** o più di essi purché ciò sia coerente **con le priorità di intervento definite nel PCM**.

Per ogni manufatto di tipo diverso o posto su un edificio diverso l'impresa deve inviare almeno **1 Certificato di analisi** oppure **1 Rapporto di prova con relazione di campionamento** (qualora non inserito nel Programma di controllo e manutenzione).

Quindi, nel caso siano presenti più manufatti in MCA di tipo diverso o posti su edifici diversi dovrà essere inviato **un certificato di analisi o rapporto di prova per ogni tipo di manufatto e per ogni edificio.**

Il certificato di analisi/rapporto di prova deve essere **comprensivo della determinazione della tipologia di amianto** secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008:

- a) actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
- b) grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- c) antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
- d) crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- e) crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- f) tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Sezione 3 – Tipologia di intervento (Il progetto può comprendere più Tipologie di intervento; in tal caso occorre selezionarle tutte nella domanda)		
a	Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile *	90
b	Rimozione di MCA da mezzi di trasporto	90
c	Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.)	85
d	Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto	80
e	Rimozione di coperture in cemento-amianto	80
f	Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di intervento, contenenti amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, controsoffitti, condutture, ecc.) *	80

\* secondo il d.m. 6/9/1994 si definisce:

- **friabile**: materiale che può essere facilmente ridotto in polvere con la semplice pressione manuale
- **compatto**: materiale duro che può essere ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.)

**N.B.:** Il progetto può interessare più tipologie di intervento. In questo caso vanno selezionate tutte in fase di domanda. Il punteggio attribuito in automatico dalla procedura sarà quello maggiore.

L'Allegato 3 pone un limite alle spese di progetto relative alla bonifica di **strutture piane**, quali p.es. **controsoffitti, pavimentazioni o pareti verticali**, ricadenti nelle Tipologie di intervento **a), d), f)**.

Tale limite è espresso in **20 €/mq di manufatto in MCA** da rimuovere.



NOVITÀ!

Ciò comporta che il calcolo del valore limite del progetto sia effettuato sulla base dell'estensione della **superficie in MCA**, escludendo quindi le eventuali superfici in materiali non contenenti amianto come per esempio le finestrature.

**Per gli interventi ricadenti nelle Tipologie a), d) e f) è finanziabile la sola bonifica, non il rifacimento**



Manufatto	Tipologia di intervento	Rifacimento	Limiti spese di progetto
Strutture piane (controsoffitti, pareti, ecc.)	a,d,f	No	<b>20 €/mq bonifica</b>
Altri manufatti	a,b,c,d,f	No	Non sono fissati limiti alle spese di progetto



### Tipologia di intervento e) Rimozione di coperture in cemento-amianto (con eventuali sottocoperture)

È ammissibile a finanziamento anche il **rifacimento della copertura e della sottocopertura** in MCA nonché degli elementi accessori quali le lattonerie (scossaline) e i canali di gronda.

**Non sono invece finanziabili** le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o moduli fotovoltaici.

Si tratta **dell'unico caso finanziabile di rifacimento contemplato dall'Allegato 3.**

Le superfici computate ai fini del calcolo della nuova copertura e sottocopertura non possono eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica.

**La rimozione di copertura in MCA è ammissibile a finanziamento anche se preliminare alla demolizione dell'edificio e alla ricostruzione**, nel medesimo sito, di un nuovo edificio destinato allo svolgimento delle medesime attività produttive da parte dell'impresa richiedente. Anche in questo caso le superfici computate ai fini del calcolo del rifacimento della copertura non possono eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica

## Tipologia di intervento e) Rimozione di coperture in cemento-amianto

L'Allegato 3 pone dei **limiti alle spese di progetto** per:

- rimozione e rifacimento delle coperture
- rimozione e rifacimento delle sottocoperture

Manufatto	Tipologia di intervento	Rifacimento	Limiti spese di progetto
Coperture	e	Sì	<b>30 €/mq bonifica</b> <b>30 €/mq rifacimento + spese per ancoraggi</b>
Sottocoperture	e	Sì	<b>20 €/mq bonifica</b> <b>10 €/mq rifacimento</b>

## Tipologia di intervento e) Rimozione di coperture in cemento-amianto

### Dispositivi di ancoraggio

Nel caso di bonifica delle coperture, sono finanziabili anche l'acquisto e **l'installazione permanente di ancoraggi** destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta.

Gli ancoraggi finanziabili sono quelli **conformi alla norma Uni 11578:2015** e riferibili alle categorie **A, C, e D** della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella **Circolare** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **n. 3 del 13/02/2015** (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati ad un supporto).

## Tipologia di intervento e) Rimozione di coperture in cemento-amianto

### Dispositivi di ancoraggio finanziabili

tipo **A**  
(puntuale con uno o più punti non scorrevoli)



Figura 3 - Esempio di ancoraggio puntuale permanente



tipo **C**  
(lineare con linea flessibile)




Figura 5 - Esempio di ancoraggio lineare permanente flessibile



tipo **D**  
(lineare con linea rigida)



Figura 4 - Esempio di ancoraggio lineare permanente rigido



## Le spese ammissibili

### A. Spese di progetto

spese direttamente necessarie all'intervento (rimozione, trasporto e conferimento a discarica dei MCA) e spese accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Solo nel caso della rimozione di coperture e sottocoperture in cemento-amianto sono comprese anche le spese relative al rifacimento delle stesse e agli ancoraggi permanenti

### B. Spese tecniche e assimilabili

## Tipologia di intervento e (coperture e sottocoperture)

Sono ammissibili le spese:

- **direttamente necessarie** (rimozione, trasporto, conferimento a impianto autorizzato ex dlgs 152/2006)
- **accessorie o strumentali** (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisorie, ecc., spese per l'esecuzione dei lavori in sicurezza, spese per la predisposizione e la presentazione all'organo di vigilanza del Piano di lavoro ex art 256 dlgs 81/2008)
- **rifacimento** di copertura e sottocopertura e degli elementi accessori
- acquisto e installazione di **ancoraggi permanenti**

Non sono ammissibili le spese relative a:

- rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura
- rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature
- nuovi elementi tecnologici integrati, pannelli solari, moduli fotovoltaici

## Spese tecniche ammissibili

Le spese tecniche e assimilabili sono le spese che, in funzione dello specifico progetto, si rendono necessarie per:

- **la redazione della perizia asseverata** (importo massimo ammissibile **1.850 Euro**);
- **la determinazione analitica dell'amianto** (certificato di analisi o rapporto di prova) effettuata da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata;
- **la produzione di progetti ed elaborati** a firma di tecnici abilitati;
- **la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;**
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l'intervento, (**certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc.**);
- le **denunce di messa in servizio di impianti** (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.);
- **le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa** (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- la **corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta** da parte di enti e amministrazioni preposte **ad eccezione di quanto necessario per la redazione e la presentazione del Piano di lavoro, che rientra nelle spese di progetto.**

**Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto alle spese di progetto, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro.**

Tabella 2: Documentazione

DOCUMENTAZIONE	
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> <li>Domanda (MODULO A)</li> <li>Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa</li> <li>MODULO C1</li> <li>Perizia asseverata (MODULO B3) nella quale sia descritto l'intervento di bonifica che si intende realizzare e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei preventivi delle spese di progetto e delle spese tecniche, della visura catastale con planimetria, della documentazione fotografica, della planimetria quotata delle coperture, sottocoperture e strutture piane da rimuovere, di eventuali ulteriori elaborati grafici o descrittivi. Inoltre, qualora il progetto di bonifica delle coperture preveda anche l'acquisto e l'installazione sulla nuova copertura di ancoraggi fissati permanentemente, la perizia asseverata deve contenere il dettaglio delle spese da sostenere e deve inoltre essere completa della scheda tecnica del progetto a firma di professionista abilitato, degli schemi grafici di installazione e dei preventivi</li> <li>Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del d.m. 6/9/1994, comprensivo del nominativo del Responsabile per la gestione dei materiali contenenti amianto e della natura, ubicazione e stato di conservazione dei MCA</li> <li>Certificato di analisi o rapporto di prova, relativo ai campioni dei MCA oggetto della bonifica, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008 (qualora non inserito nel Programma di controllo e manutenzione). Nel caso siano presenti più manufatti in MCA di tipo diverso o posti su edifici diversi dovrà essere inviato un certificato di analisi o rapporto di prova per ogni tipo di manufatto e per ogni edificio. Nel caso di invio di rapporti di prova dovrà essere inviata anche una relazione di campionamento</li> <li>MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali</li> <li>MODULO G</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copie conformi delle fatture</li> <li>Stralcio dell'estratto conto</li> <li>Piano di lavoro redatto ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008 ed evidenze della sua presentazione all'organo di vigilanza</li> <li>Evidenza documentale della data effettiva di inizio lavori (solo nel caso il Piano di lavoro sia stato presentato all'organo di vigilanza prima della data fissata dall'art. 9 dell'Avviso pubblico)</li> <li>Documentazione attestante l'iscrizione della ditta esecutrice dei lavori nelle categorie 10A o 10B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali</li> <li>Documentazione attestante l'iscrizione della ditta esecutrice del trasporto nella categoria 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali</li> <li>Quarta copia del formulario di trasporto firmata per accettazione dallo smaltitore o documentazione equivalente in caso di pratica svolta per via telematica</li> <li>Prospetto delle spese sostenute con riferimento alle fatture presentate</li> <li>Qualora il progetto abbia previsto l'acquisto e l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11578:2015</li> <li>Dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore</li> <li>Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)</li> </ul> </li> </ul>

**In Perizia asseverata** saranno presenti schede descrittive per ogni manufatto da bonificare

## Strutture piane

(1 scheda per ogni struttura piana)

### B.3 Rimozione di strutture piane in MCA

(se sono state selezionate le Tipologie di intervento **a)**, **d)** o **f)** compilare la scheda seguente per ciascuna struttura piana oggetto di bonifica, quali p.es. controsoffitti, pareti verticali, pavimenti, se presenti)

struttura piana n.		.....
indirizzo dell'immobile		
estensione		..... mq
tipo di struttura piana	controsoffitto in matrice friabile	<input type="radio"/>
	controsoffitto in matrice compatta	<input type="radio"/>
	parete verticale	<input type="radio"/>
	pavimentazione	<input type="radio"/>
	altro	<input type="radio"/>

le estensioni delle superfici delle strutture piane da rimuovere devono essere indicate al netto di eventuali strutture/elementi in materiale non contenente amianto, quali per esempio i lucernari

**NOVITÀ!**

## Coperture e sottocoperture

(1 scheda per ogni copertura o sottocopertura)

### B.2 Rimozione di coperture in cemento-amianto

(se è stata selezionata la Tipologia di intervento **e)** compilare la scheda seguente per ciascuna copertura, e relativa eventuale sottocopertura, oggetto di bonifica)

copertura n.		.....
indirizzo dell'immobile		
estensione copertura in cemento amianto		..... mq
estensione sottocopertura in MCA		..... mq
estensione nuova copertura		..... mq
estensione nuova sottocopertura		..... mq
installazione di ancoraggi fissati permanentemente sulla nuova copertura	Sì <input type="radio"/>	No <input type="radio"/>

le estensioni delle superfici della copertura e della sottocopertura da rimuovere devono essere indicate al netto di eventuali strutture/elementi in materiale non contenente amianto, quali per esempio i lucernari

**Attenzione:** la nuova copertura non può essere più grande di quella rimossa

## Altre strutture

(1 scheda per ogni struttura)

### B.4 Rimozione di MCA da altre strutture

(compilare la scheda seguente per ciascun manufatto diverso da quelli di cui ai precedenti punti B.2 e B.3 se sono state selezionate le Tipologie di intervento **a)**, **b)**, **c)**, **d)** o **f)**)

manufatto n.		.....
indirizzo dell'immobile		
descrizione		

### **Il controsoffitto è previsto sia nella Tipologia a) che nella Tipologia f)**

Il finanziamento della bonifica del controsoffitto segue le medesime regole nelle Tipologie **a)** (matrice friabile) e **f)** (matrice compatta):

- **limitazione delle spese di progetto a 20 €/mq**
- non viene finanziato il rifacimento.


L'attribuzione alla corretta Tipologia di intervento può essere rilevante ai fini del **punteggio**, in particolare se un eventuale cambio di tipologia da a) ad f) non permette alla domanda di raggiungere i 120 punti.

### Distinguere controsoffitto (Tipologie a o f) da sottocopertura (Tipologia e)

La distinzione è rilevante ai fini **della determinazione delle spese ammissibili** in quanto viene finanziato il rifacimento della sottocopertura ma non quello del controsoffitto.

La differenziazione può inoltre rilevare ai fini del **punteggio** nel caso di controsoffitto in matrice friabile di cui alla tipologia di intervento a).

Spesso nei progetti i termini controsoffitto e sottocopertura vengono utilizzati in modo diverso da come inteso dall'Allegato 3 oppure vengono utilizzati termini del tutto diversi (p.es. plafonatura, tamponatura). Occorre quindi verificare di quale elemento edile si tratta anche con l'ausilio di foto e/o elaborati grafici.



#### Definizioni

**sottocopertura:** rivestimento interno situato sotto alla copertura a diretto contatto con questa o con il materiale coibente interposto

**controsoffitto:** elemento autonomo realizzato al di sotto del soffitto e non a diretto contatto con la copertura.

### Estensione delle coperture, delle sottocoperture e delle strutture piane al netto di superfici in materiale diverso da MCA

Le spese di progetto per la bonifica di **coperture e sottocoperture** nonché di **strutture piane** devono essere computate nella misura massima di 30 €/mq (coperture) o 20 €/mq (sottocoperture e controsoffitti) **di manufatto in MCA da rimuovere**, quindi **al netto di eventuali superfici in materiali non contenenti amianto** come ad es. i lucernari o le finestrature.

Attenzione però:


- la spesa di **rimozione degli elementi non in MCA** può essere ammessa come «**spesa accessoria**» **se rientra nel massimale**
- in caso di **rifacimento** di coperture e sottocoperture, **la spesa di acquisto e installazione degli elementi non in MCA** (anche per estensioni diverse da quelle originarie) è **ammissibile nei limiti del massimale previsto**, purché non si tratti di elementi le cui spese sono escluse dall'Allegato 3 (strutture di sostegno della copertura, pannelli solari, moduli fotovoltaici, ecc.)

Nel caso di progetto di bonifica di manufatti in amianto presenti negli **impianti frenanti (ferodi)** dei motori traslatori ed argani di sollevamento di carriponte a gru a torre, a quale tipologia di intervento deve essere riferito il progetto e come si deve quantificare il costo della rimozione e dello smaltimento dei MCA?



La **tipologia di intervento idonea e la c)**: rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc...) Per quanto concerne la **quantificazione dei costi** l'Allegato 3 **non pone delle limitazioni** alle spese computabili; si precisa che la tipologia di intervento c) **non è previsto il finanziamento dei costi di rifacimento**

Secondo l'Allegato 3 nel caso siano presenti più manufatti in MCA di tipo diverso o posti su edifici diversi dovrà essere inviato un **certificato di analisi o rapporto di prova per ogni tipo di manufatto e per edificio**. E' possibile specificare tale requisito con riferimento a casi concreti?



In termini applicativi il requisito previsto dall'Allegato 3 comporta che:

- Nel caso di coperture in MCA **di più edifici** è necessario inviare un certificato/rapporto di prova **per ciascun edificio**
- Se presenti in copertura su un medesimo edificio **diversi tipi di manufatti** in MCA (p.es. copertura e sottocopertura) è necessario inviare un certificato/rapporto di prova **per ciascun manufatto**

E' possibile includere nei costi degli ancoraggi anche quelli relativi all'acquisto e all'installazione delle **scale di accesso** alla copertura e di **parapetti** sulla copertura?

**No**, in quanto non fanno parte degli ancoraggi secondo la norma **UNI 11578**



**INAIL**



**BONIFICA  
AMianto**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

Valori Luca, Contarp Toscana